



COMUNE DI SUZZARA

Provincia di Mantova

PROCESSO VERBALE N. 1 DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 30.01.2023

All'appello risultano presenti:

ONGARI IVAN	P	CANTONI ANDREA	P
MANTOVANI PATRIZIA	A	ZANINI GUIDO ANDREA	P
LOMELLINI PAOLO	P	GADIOLI PAOLO	P
CAVALETTI SILVIA	P	VEZZANI PATRIZIA ELISABETTA	P
SCUTERI PAOLA	P	CAPURSI SALVATORE	P
COVIZZI DIEGO	A	ZANARDI MICHELE	P
BENATTI MARIA	P	MELLI MARIA LUISA	P
ARTONI MASSIMILIANO	P	ROSSELLI STEFANO	P
FANETTI LUCA	P		

Presiede la seduta la Dott.ssa Silvia Cavaletti.

Partecipa all'adunanza il Vice Segretario Generale Dott.ssa Elisabetta Zucchi il quale provvede alla redazione del presente verbale.

ASSESSORI PRESENTI SIGG.:
TIRELLI T. - ZALDINI R. - MARI A.

PRESIDENTE SILVIA CAVALETTI (PARTITO DEMOCRATICO): “Si conclude qui la Sessione di Question Time, sono le 21,24 do la parola alla dottoressa Zucchi per l’appello per il Consiglio Comunale; ad appello concluso risultano assenti giustificati i Consiglieri Mantovani P. e Covizzi D.; sono presenti 15 Consiglieri su 17, l’Assemblea è validamente costituita, sono le 21,25 e diamo inizio al Consiglio Comunale.”.

PUNTO N. 1 - COMUNICAZIONI DEL SINDACO

PRESIDENTE SILVIA CAVALETTI (PARTITO DEMOCRATICO): “Chiedo al Sindaco se ci siano comunicazioni; non ci sono comunicazioni.”.

PUNTO N. 2 - COMUNICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 22 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ DEI PRELEVAMENTI EFFETTUATI DAL FONDO DI RISERVA - ANNO 2022

ASSESSORE TAZIO TIRELLI: “Comunico che è stato autorizzato un prelevo dal fondo di riserva di 8.060 euro. Questo prelevo ci è stato richiesto dall’Area Servizi al Territorio che ci ha esposto la necessità di reperire la somma di 8.000 euro, 8.060,94 per l’assegnazione di contributi a privati per l’eliminazione di barriere architettoniche. Questa operazione qui viene fatta in virtù di un arrivo all’ultimo minuto di fondi pubblici che trovano la loro definitiva contabilizzazione, prima si preleva dal fondo riserva dopodiché vengono contabilizzati. Detto ciò, dal fondo riserva sono stati prelevati 8.060 euro destinati a contributo a privati per abbattimento barriere architettoniche. Il fondo di riserva dopo questo prelevo ammonta a 20.323 euro, divisi in 5.003 euro di quota libera, 15.320 euro di quota destinata a spese non prevedibili. Il prelevo dal fondo di riserva di cui alla presente delibera mantiene tutti gli equilibri del bilancio di previsione. Questa operazione del prelevo dal fondo di riserva ha avuto il parere favorevole del Dirigente dell’Area Risorse Finanziarie e pertanto questa era la comunicazione.”.

PUNTO N. 3 - ANNULLAMENTO AUTOMATICO DEI DEBITI DI IMPORTO RESIDUO FINO A MILLE EURO RISULTANTI DAI SINGOLI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE DAL 1° GENNAIO 2000 AL 31 DICEMBRE 2015. ESERCIZIO DELL’OPZIONE DI NON APPLICAZIONE DELLA MISURA DI STRALCIO AI SENSI DELL’ART.1, COMMA 229, DELLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197

ASSESSORE TAZIO TIRELLI: “Premettiamo che la legge di bilancio del 2023 ha previsto un annullamento parziale automatico per i carichi affidati all’Agenzia delle Entrate di riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 da enti diversi dalle amministrazioni statali. Nel caso di affidamento da parte di enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali, e dagli enti pubblici previdenziali restano comunque dovute le somme riferite alla quota capitale, alle spese per procedure esecutive, per la notifica degli atti; per le multe stradali e le altre sanzioni amministrative (diverse dalle violazioni tributarie e dagli obblighi contributivi e previdenziali) l’annullamento parziale riguarda gli interessi, comunque denominati, mentre la sanzione, le spese le procedure esecutive e per la

notifica rimangono interamente dovute. Dato atto che l'articolo 1, comma 229 della Legge di Bilancio prevede che i Comuni possono esercitare la facoltà di non applicare l'annullamento parziale, e quindi evitare l'annullamento anche delle somme dovute a titolo di sanzioni ed interessi, quindi, si dà al Comune la possibilità di non applicare l'annullamento parziale e quindi di chiedere l'intero, cioè la quota capitale più gli interessi come abbiamo detto prima; l'adozione da parte del Comune della delibera di diniego sullo stralcio parziale, cioè dare la possibilità ai contribuenti di non pagare gli interessi e/o di non pagare le sanzioni che abbiamo visto prima, ferma restando la quota di capitale, consente comunque al debitore cioè al cittadino di ottenere i medesimi benefici in termini di riduzione degli importi da pagare attraverso l'adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'Agenzia della riscossione, quindi non c'è bisogno di questo strumento qui, era già a disposizione un altro strumento valido credo per la verità fino al 31 di marzo e adesso lo leggiamo, che consente di ottenere lo stesso risultato. Quindi lo leggiamo adesso: la definizione agevolata dei carichi previsti dal comma 231 nell'attribuire al debitore gli stessi benefici dello stralcio parziale in termini di riduzione degli importi complessivi da pagare richiede il pagamento della quota capitale, oltre che delle spese di notifica e le eventuali spese sostenute per le procedure esecutive e conseguentemente l'annullamento della cartella avverrà a fronte del pagamento del residuo capitale, il quale può essere anche rateizzato in un massimo di 18 rate con due rate da corrispondere nel 2023 e via via negli anni successivi. Lo stralcio parziale dei carichi previsti dal comma 227 intervenendo solo su una parte del carico, cioè gli interessi o alcune spese, non consentirebbe l'annullamento della cartella di pagamento, quindi, mentre se si usa l'altro strumento viene pagato il capitale la cartella viene annullata, se invece si usa lo strumento proposto non consente l'annullamento della cartella senza neppure garantire che il contribuente moroso cui corrisponda le somme residue a titolo di capitale, che corrisponde alle somme residue; quindi, ritenute le ragioni sopra esposte, la non applicazione dello stralcio parziale dei carichi previsto dall'articolo 1° comma in quanto a fronte degli stessi benefici in termini di riduzione dell'importo il debitore potrà accedere alla definizione di cui all'articolo 1, comma 231, Legge 29 dicembre 2022, quindi, sotto il profilo della regolarità contabile e tecnica il servizio finanziario ha dato, quindi, la nostra Ragioneria ha dato chiaramente il parere favorevole, l'Organo di revisione, quindi i Revisori dei conti hanno dato il parere favorevole, pertanto si propone in delibera l'annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a 1.000 euro ecc., e via quello che abbiamo detto, cioè di non accogliere questo articolo di legge perché è già possibile per un cittadino poter utilizzare un altro strumento che però può essere utilizzato in presenza del pagamento della quota capitale, ho finito. Grazie.”.

PRESIDENTE SILVIA CAVALETTI (PARTITO DEMOCRATICO): “È aperta la discussione sul punto... allora, l'Assessore chiede di puntualizzare.”.

ASSESSORE TAZIO TIRELLI: “L'oggetto di questa delibera riguarda crediti che a bilancio erano iscritti per 1.180,000 euro, così anche definiamo il quantum, questi crediti sono comunque totalmente, totalmente diciamo ammortizzati, c'è l'accantonamento a fondo crediti dubbi e quindi nessuna variazione avverrebbe sul bilancio, in tutti i casi il milione e 180.000 euro è l'intero, ma quello che questo decreto andrebbe a modificare sono 113.000,00 euro di interessi sulle multe stradali e 6.000,00 euro circa, euro più euro meno di IMU e altre invece evasioni. Quindi quello che si va a toccare non è 1.180.000 euro, che quello resta dovuto, ma di questo milione e 180.000 euro 113.000 più 6.000. Questo per dare solo dei numeri che permettano di sapere anche in soldoni cosa stiamo deliberando. Grazie.”.

PRESIDENTE SILVIA CAVALETTI (PARTITO DEMOCRATICO): “Come avevo detto prima è aperta la discussione sul punto, ci sono interventi? Se non ci sono interventi passerei alle dichiarazioni di voto.”.

CONSIGLIERE STEFANO ROSSELLI (MOVIMENTO 5 STELLE): “Voteremo a favore di questa scelta che è una scelta politica, pensiamo che sia giusto dare un messaggio chiaro. Il messaggio chiaro è quello del no forte contro l’evasione, soprattutto in questo periodo, questi primi 100 giorni di Governo Meloni a cominciare dalla questione dei contanti, dei pagamenti in contanti, sono arrivati troppi segnali contraddittori, questa è un’altra occasione in cui bisogna dare anche un segnale politico, bisogna andare incontro alle esigenze di chi non ce la fa a pagare per problemi economici, non a chi evade, quindi fra l’altro la mancata applicazione dello stralcio come ha detto e chiudo il Vice-sindaco, dà comunque la possibilità ai cittadini che vogliono pagare di usufruire di considerevoli agevolazioni, quindi è una scelta politica, messaggio chiaro no perentorio all’evasione.”.

CONSIGLIERE MARIA LUISA MELLI (FRATELLI D’ITALIA): “Siamo Meloni, ma voteremo anche noi a favore, non mi piacciono queste strumentalizzazioni, si ragiona sul territorio, si ragiona sul posto, le motivazioni che sono state espresse anche in Commissione le ritengo corrette, delle valutazioni che riguardano una scelta politica, giustamente che salvaguarda il cittadino puntuale e quindi credo davvero che sia una scelta da sostenere.”.

PRESIDENTE SILVIA CAVALETTI (PARTITO DEMOCRATICO): “Ci sono altre dichiarazioni di voto? Non ci sono altre dichiarazioni poniamo in votazione la delibera; Favorevoli: Gruppo PD favorevole; Consigliere Capursi del Gruppo Misto favorevole; Cinque Stelle favorevole; Fratelli d’Italia favorevoli; La Sinistra per Suzzara favorevole; Contrari: Lega contraria; Astenuti: Consigliera Vezzani del Gruppo Misto astenuta, la delibera è approvata. Mettiamo in votazione anche l’immediata eseguibilità dell’atto, Favorevoli: Gruppo PD favorevoli; La Sinistra per Suzzara favorevole; Consigliere Capursi favorevole; Consigliere Rosselli favorevole; Fratelli d’Italia favorevoli; Contrari: Lega per Salvini Premier contraria; Astenuti: Consigliera Vezzani del Gruppo Misto astenuta. La delibera e anche immediatamente eseguibile.”.

PUNTO N. 4 - ESAME DELL’OSSERVAZIONE, APPROVAZIONE DELLE CONTRODEDUZIONI E APPROVAZIONE DEL PIANO PER LE ATTREZZATURE RELIGIOSE (PAR) E DELLA VAS DEL PIANO AI SENSI DELLA L.R. 11 MARZO 2005 N° 12 E S.M.I. COME MODIFICATA ED INTEGRATA DALLA L.R. 3 FEBBRAIO 2015 N° 2 E S.M.I.

PRESIDENTE SILVIA CAVALETTI (PARTITO DEMOCRATICO): “Passiamo ora all’ultimo punto che è piuttosto articolato; provvedo a leggerne l’oggetto e poi dettaglierò meglio contenuti e procedura. Si tratta dell’esame dell’osservazione e approvazione delle controdeduzioni e approvazione del Piano per le Attrezzature Religiose (PAR) e della VAS del Piano ai sensi della L.R. 11 marzo 2005 n. 12, come modificata ed integrata dalla L.R. 3 febbraio 2015; di che cosa si tratta, adesso passeremo ad illustrare tutte le osservazioni presentate a fronte del deposito del Piano delle Attrezzature Religiose, verranno lette quindi le osservazioni per ogni singolo punto, le controdeduzioni dell’Amministrazione per ogni singolo punto, sono 14, dopodiché aprirò un’unica discussione, non apriremo 14 discussioni, ovviamente essendo molto particolareggiato questo punto concederò ai consiglieri 15 minuti anziché 10, potranno poi intervenire nuovamente per le dichiarazioni

di voto, e anche qui se sarà necessario concederò qualche minuto in più nel caso ci siano le dichiarazioni diverse tra i singoli punti. Una volta conclusa la discussione e le dichiarazioni di voto, porremo in votazione ogni singola controdeduzione, cosa significa, che il voto favorevole sarà favorevole alla controdeduzione e non all'osservazione, voteremo quindi tutte le osservazioni e le relative controdeduzioni, alla fine metteremo in votazione, quindi ci sarà una quindicesima votazione che sarà quella del Piano delle Attrezzature Religiose. Spero di essere stata chiara nel caso potete chiedermi altre spiegazioni. Do la parola all'Assessore Tirelli, che vi leggerà come dicevo il riassunto delle 14 osservazioni con le relative controdeduzioni.”.

ASSESSORE TAZIO TIRELLI: “Allora, siamo qui per il secondo passaggio del Piano delle Attrezzature Religiose, abbiamo da esaminare le osservazioni che sono arrivate in ordine al Piano delle Attrezzature Religiose e quindi le relative controdeduzioni. Come è stato fatto in Commissione sarei dell'avviso siccome le osservazioni sono state pubblicate, quindi rese pubbliche, il documento della Lega è stato pubblicato, per anche utilizzare meno tempo, minor tempo, leggerei l'osservazione in sintesi e la risposta per intero. Allora, come avevamo fatto in Commissione, quindi, l'osservazione numero 1 riguarda gli abusi edilizi vanno regolarizzati attraverso gli strumenti dell'accertamento di conformità del condono edilizio e non tramite la redazione di strumenti urbanistici costruiti su misura; la Controdeduzione è: la funzione del PAR è chiaramente evidenziato nell'articolo 72, comma 1, della L.R. 2005, e nelle sue prerogative non figura né l'accertamento di conformità degli immobili, né il sanzionamento di abusi che attengono al settore edilizio e che se accertati portati alla magistratura; si propone di non accogliere l'osservazione. Poi numero 2, io però siccome sono tutte cose estremamente tecniche, a questo punto qui lascio volentieri la parola alla nostra architetto Tamborrino che illustra tutte le cose e così c'è anche una maggiore completezza. Grazie.”.

ARCH. SARA TAMBORRINO (RESP. URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA): “Okay, continuo con la lettura della seconda osservazione in sintesi: il PAR non è conforme alle disposizioni della L.R. 12/2005 perché non è rivolto ad aree su cui realizzare nuove attrezzature religiose ma fabbricati esistenti; la proposta di controdeduzione: la pianificazione urbanistica è interamente basata sullo zoning delle aree, un procedimento che prevede la suddivisione del territorio in base alle destinazioni d'uso attribuite alle singole aree e ciò indipendentemente dal fatto che le stesse siano inedificate, edificate o parzialmente edificate. Coerentemente con ciò l'articolo 72 della Legge 12 parla sì di aree, ma non specifica in edificate, anche perché le aree edificate o parzialmente edificate possono sempre essere liberate a seguito di interventi demolitivi. Si propone di non accogliere l'osservazione. Sintesi della osservazione numero 3: il PAR non è conforme alle disposizioni della Legge 12 perché non è rivolta alla realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi, ma allo scopo di autorizzare il cambio d'uso di fabbricati già esistenti. Proposta di controdeduzione: l'impossibilità di realizzare edifici di culto di nuova edificazione o derivanti da modifica di destinazione d'uso è legato al solo fatto che la Legge 12 subordina tale realizzazione al PAR, strumento urbanistico che, come evidenziato, norma la realizzazione di edifici di culto e di attrezzature religiose. La sua approvazione è dunque propedeutica e necessaria per la realizzazione di qualsivoglia nuova attrezzatura religiosa. Si propone di non accogliere l'osservazione. Osservazione numero 4: le norme per la realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi contenuti nella Legge 12 non possono essere applicate senza che sia stata prima stipulata una convenzione urbanistica tra il Comune e le confessioni religiose interessate al PAR; come si può ben comprendere la stipula della convenzione urbanistica così come già avviene per tutti gli strumenti urbanistici negoziali, non può anticipare

l'approvazione del PAR, la stessa verrà pertanto stipulata nelle more del rilascio del titolo edilizio. Si propone di non accogliere l'osservazione. 5) Il PAR omette di affrontare ed esporre verifiche che è invece tenuto a compiere per legge (strade e opere di urbanizzazione adeguate). In sede di VAS sono stati coinvolti i gestori delle reti e sono state valutate ricadute e impatti ambientali, in assenza dei progetti degli utilizzatori si è tuttavia previsto coerentemente con quanto dispone l'articolo 72, comma 7, della Legge 12, che in caso di dimostrata inadeguatezza di strade e opere di urbanizzazione primaria, l'adeguamento sia interamente a carico degli utilizzatori. Si propone di non accogliere l'osservazione. 6) Il PAR definisce distanze minime senza avere alcun titolo per farlo, perché la legge pone tale compito in capo a Regione Lombardia e non al Comune. Come ha più volte ribadito la Corte costituzionale, l'inadempienza della Regione non può comprimere un diritto tutelato dalla Costituzione, ne deriva, considerato il lungo lasso di tempo trascorso dall'approvazione della legge, che la Regione ha nei fatti applicata la sua riserva, lasciando giocoforza ai Comuni il compito di colmare in assenza di indicazioni il vuoto normativo. La scelta di distanziare le attrezzature di 200 metri deriva per contro dalla manualistica corrente, percorso effettuabile a piedi dalle persone anziane, contenimento delle interferenze dei flussi veicolari, contenimento della cumulabilità, delle ricadute atmosferiche, e dalla comparazione con analoghe distanze assunte dai PAR a tutt'oggi approvati. Si propone di non accogliere l'osservazione. Punto 7, il PAR dimentica che sono richiesti dalla legge parcheggi pubblici e non privati; proposta di controdeduzione, l'articolo 6, comma 2, punto a) del PAR dispone che i parcheggi previsti nella misura non inferiore al 200% della superficie lorda della porzione di immobile destinato a luogo di culto siano privati di uso pubblico e non privati. La differenza è sostanziale, in quanto l'articolo 9, comma 10, della Legge 12, statuisce che sono servizi pubblici e di interesse pubblico o generale i servizi e le attrezzature pubbliche realizzati tramite iniziativa pubblica diretta o ceduti al Comune nell'ambito di piani attuativi, nonché i servizi e le attrezzature anche privati, di uso pubblico o di interesse generale regolati da apposito atto di asservimento da regolamento d'uso redatto in conformità alle indicazioni contenute nel piano dei servizi, ovvero da atto di accreditamento dell'organismo competente in base alla legislazione di settore, nella misura in cui assicurino lo svolgimento dell'attività cui sono destinati a favore della popolazione residente nel comune e di quella non residente eventualmente servita. Va inoltre evidenziato che l'obbligo di individuare, per la realizzazione dei luoghi di culto, parcheggi privati di uso pubblico ha l'indubbio vantaggio di lasciare i parcheggi e la loro manutenzione interamente a carico del privato senza che questi possa difenderne l'accesso. Si propone di non accogliere l'osservazione. Osservazione 8, il PAR accoglie richieste dei proponenti senza il preventivo consenso della proprietà né dell'assemblea condominiale. Proposta di controdeduzione: ferma restando l'assoluta discrezionalità in materia urbanistica attribuita dalla legge al Consiglio comunale, censurabile dal Giudice solo in presenza di errori materiali di manifesta illogicità, la fase di presentazione delle osservazioni serve proprio a tutelare i diritti dei cittadini interessati dalle ricadute dirette e indirette del piano. Nel caso in esame non sono pervenute osservazioni né da parte degli eventuali proprietari, né da parte dei condomini. Va in ogni caso rammentato che, per giurisprudenza consolidata, la presenza di luoghi di culto nel condominio non può essere vietata né dal regolamento contrattuale né da quella assembleare, in quanto i contratti non possono limitare un diritto fondamentale garantito dalla Costituzione, una per tutte Sentenza TAR Udine 1.016 del 19/8/2019. Si propone di non accogliere l'osservazione. Osservazione 9, il PAR introduce definizioni contrastanti con quanto disposto dalla Legge 12/2005, l'individuazione di sottocategoria all'interno delle aree che accolgono attrezzature religiose o che sono destinate alle attrezzature religiose non contrasta in alcun modo con il comma 1, in quanto le sottocategorie sono introdotte ai soli fini ricognitori. Osservazione 10, il PAR introduce una definizione di Luogo di culto

strumentale e in contrasto con la legge e la giurisprudenza. Controdeduzione 10: l'articolo 71, comma 1, parla genericamente di luoghi destinati al culto, non meglio definiti. In ragione di ciò al fine di evitare futuri contenziosi, si è ritenuto opportuno provvedere a definirli, la definizione è stata formulata portando a sintesi le varie definizioni reperibili in campo enciclopedico e religioso, nonché mutuando gli orientamenti espressi in materia nella sentenza 254 del 5/12/2019 della Corte Costituzionale; infondata risulta poi la contestazione circa l'esclusione delle sale di preghiera private dai luoghi di culto, in quanto è la stessa Regione che le esclude dai luoghi destinati al culto come dimostra la loro collocazione nella lettera c-bis) dell'articolo 72, comma 1, anziché nella lettera a). Si propone di non accogliere l'osservazione. 11) L'intesa degli Enti delle confessioni religiose trattate dal PAR con lo Stato italiano, la citazione dell'articolo 70, comma 2, della legge 12 non è corretto, in quanto l'articolo 2-bis è stato appositamente emendato dalla sentenza 63 del 24/3/2016, proprio per estendere l'applicazione del capo 3 agli Enti delle altre confessioni religiose. D'altra parte la giurisprudenza della Corte costituzionale in materia è costante nell'affermare che il legislatore non può operare discriminazioni tra confessioni religiose in base alla sola circostanza che essi abbiano o non abbiano regolati i loro rapporti con lo Stato tramite accordi o intese, sentenza 346 del 2002, 195 del '93, sentenza 52 del 2016. Si propone di non accogliere l'osservazione. 12) Diversamente da quanto affermato dal rapporto ambientale del PAR vi è consumo di suolo. Contrariamente a quanto sostenuto, si deve rammentare che il PAR proprio per la sua natura di strumento urbanistico individua zone e fissa parametri, ma non ha competenza nel rilascio dei titoli edilizi. Ciò premesso, si deve ancora una volta ribadire per quanto riguarda il paventato consumo di suolo, che la definizione dello stesso data dalla Legge 31/2014, (che è quella specifica sul consumo di suolo), recita che il consumo di suolo e la trasformazione per la prima volta di una superficie agricola da parte di uno strumento di governo del territorio non connessa con l'attività agro-silvo-pastorale, esclusa la realizzazione di parchi urbani territoriali e inclusa la realizzazione di infrastrutture sovracomunali. Il consumo di suolo è calcolato come rapporto percentuale tra le superfici dei nuovi ambiti di trasformazione che determinano riduzione delle superfici agricole del vigente strumento urbanistico e la superficie urbanizzata e urbanizzabile. Si propone di non accogliere l'osservazione. 13) Il PAR non giustifica il motivo per cui intende assentire quattro attrezzature religiose, di cui tre per il culto islamico. Controdeduzione: l'articolo 72, comma 1, dispone che il PAR deve essere dimensionato sulla base delle esigenze locali valutate le istanze avanzate dagli Enti delle confessioni religiose, e la Corte costituzionale ha precisato che: la tutela giuridica deve abbracciare allo stesso modo l'esperienza religiosa di tutti nella sua dimensione individuale comunitaria, indipendentemente dai diversi contenuti di fede, né in senso contrario varrebbero considerazioni in merito alla diffusione delle diverse confessioni, giacché la condizione di minoranza di alcune confessioni non può giustificare un minor livello di protezione della loro libertà religiosa rispetto a quella delle confessioni più diffuse. In ragione di ciò, le valutazioni del PAR non potevano operare discriminazioni e necessariamente dovevano essere circoscritte al solo esame urbanistico e a quello di conformità delle proposte ai requisiti edilizi imposti dalla Legge 12. 14) I riferimenti catastali dell'immobile in Roncobonoldo oggetto di interesse del PAR sono errati; l'evidenziazione che le particelle catastali 73 sub 8 e 73 sub 11 dell'immobile in Roncobonoldo risultano errate in quanto soppresse è del tutto ridondante, in quanto la questione era già stata evidenziata nel dibattito consiliare propedeutico all'adozione del PAR con impegno degli uffici alla verifica e alla eventuale rettifica del dato, dato che, quand'anche fosse superato non incide sulla validità del Piano, non solo perché trattasi di subalterni, ma perché il piano non è legato al catasto ma allo zoning, tant'è che i piani urbanistici conservano la loro efficacia nonostante la continua variazione delle particelle catastali effettuate in epoca successiva alla loro approvazione. Gli uffici peraltro hanno

ritenuto, proprio per l'irrilevanza ai fini urbanistici del subalterno, di non procedere alla rettifica dello stesso. Oltretutto aggiungo, i dati catastali coi subalterni sono quelli che erano validi al momento in cui è stata presentata l'istanza. Si propone pertanto di non accogliere l'osservazione. Io ho concluso.”.

PRESIDENTE SILVIA CAVALETTI (PARTITO DEMOCRATICO): “Assessore, vuole aggiungere qualcosa? ... (Assessore Tirelli: no, procediamo pure con la discussione) ... allora è aperta la discussione sul punto.”.

CONSIGLIERE GUIDO ANDREA ZANINI (LEGA PER SALVINI PREMIER): “Sì, attendevo di capire se avevate qualcosa da dire, ma..., tanto vale che proceda direttamente io. Allora, darò lettura di un intervento, che ai sensi dell'articolo 51, comma 3 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, chiedo che sia poi allegato alla deliberazione. Abbiamo presentato l'interrogazione protocollo 3910 del 9 Febbraio 2021 ad oggetto: Luoghi di culto abusivi in Suzzara e nelle frazioni che è stata trattata durante il Consiglio comunale del 3 Marzo 2021. La risposta ricevuta in quella sede dall'Assessore, pur tentando di giustificare gli insediamenti abusivi, confermava nei contenuti la violazione in essere dell'articolo 52, comma 3 bis della legge regionale 12 del 2005, che dispone l'obbligo della presenza di permesso di costruire per i mutamenti di destinazione d'uso riguardanti luoghi di culto e luoghi destinati a centri sociali, anche se realizzati senza esecuzione di opere edilizie. L'interrogazione protocollo 3910 del 2021 è un documento di 18 pagine con allegate immagini che dimostrano inequivocabilmente la presenza di corpi di fabbrica realizzati in assenza di titoli edilizi e l'impiego in forma abusiva ai fini del culto religioso di numerosi immobili, per lo più oggi compresi nel PAR, PAR sta per Piano Attrezzature Religiose. Con mozione protocollo 26503 del 24 settembre 2022, abbiamo proposto l'istituzione di una Commissione consiliare con lo scopo di approfondire e informare la cittadinanza dei principi e degli aspetti socioculturali e giuridici osservati dalle Comunità che hanno richiesto la costituzione di attrezzature religiose sul territorio comunale. Apriti cielo. Respinta da questa maggioranza nella seduta del 29 settembre 2022, guai a far sapere ai suzzeresi che fra loro c'è chi porta con sé per strada e nei luoghi pubblici un pugnale per motivi religiosi, che c'è chi pratica la poligamia, chi ha mogli bambine, chi crede fermamente nella pena di morte e nella superiorità dell'uomo sulla donna. Guai a farlo sapere alle nostre massaie convinte che stiate facendo i loro interessi e il bene dei loro figli. Sono state raccolte e pubblicate negli anni dalla stampa locale numerose segnalazioni sul tema dei luoghi di culto abusivi in Suzzara, scuola coranica compresa, anche ad opera di persone che sono e che furono Consiglieri Comunali, e, a ritroso nel tempo vi sono state pure interrogazioni parlamentari sull'argomento, ma nessuna pare abbia scosso l'animo degli Amministratori del Comune di Suzzara, né dei suoi Dirigenti e Responsabili degli uffici. Abbiamo presentato con protocollo 37325 del 31 Dicembre 2021 osservazioni e contributi al documento di scoping del Piano per le attrezzature religiose; con protocollo 14586 del 23 Maggio 2022, osservazioni e contributi in risposta all'avviso di messa a disposizione del pubblico del Piano attrezzature religiose unitamente al rapporto ambientale e la sintesi non tecnica; con protocollo 35800 del 23 Dicembre 2022 le osservazioni al Piano per le attrezzature religiose, oggetto di trattazione. Le nostre osservazioni, depositate in ogni tempo, sono state respinte e si accingono ad esserlo anche oggi, quindi, cosa dovremmo spiegarvi stasera? Che le vostre controdeduzioni sono strumentali? Certo che lo sono. Nella prima osservazione abbiamo scritto che non è veritiera l'affermazione della Relazione generale che reca al punto 2 di pagina 6 che gli immobili in questione sono attualmente adibiti a sede di associazioni culturali, perché è noto a chiunque che quegli immobili sono invece, già da tanti anni, dei luoghi di preghiera. Infatti, nel corso del tempo, quegli edifici hanno

ospitato più volte anche diversi personaggi locali che sono stati chiamati, ad esempio nel caso del tempio Sikh, a indossare un turbante o un copricapo, fra questi anche il nostro Sindaco e quello del confinante Comune di Motteggiana, che hanno preso la parola di fronte all'adunanza di numerosi fedeli. Quel copricapo ha natura strettamente religiosa e loro, sia nel tempio che nelle moschee, sapevano benissimo di trovarsi all'interno di luoghi di culto. Nella controdeduzione scrivete che tra le prerogative del PAR non figura né l'accertamento di conformità degli immobili né il sanzionamento di abusi che attengono al settore edilizio. Cari Consiglieri Comunali, l'articolo 27 del Testo unico dell'edilizia pone le funzioni di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale in capo al Dirigente o Responsabile del competente ufficio comunale, cioè in capo al tecnico che sottoscrive le controdeduzioni del PAR e che è anche autorità proponente-procedente per la valutazione ambientale strategica del Piano. Con l'osservazione numero 2 abbiamo segnalato che la legge prevede che il PAR debba essere riferito ad aree e non a fabbricati. Nella controdeduzione è scritto invece che la pianificazione urbanistica è basata sullo zoning delle aree e che, in sintesi, vale per i terreni, indipendentemente dalla presenza di fabbricati, e pertanto si propone il respingimento dell'osservazione. Bene, allora vi chiediamo, per quanto riguarda ad esempio l'ex supermercato di via Camilla Ravera, da anni divenuto moschea e inserito nel PAR: il cambio di destinazione d'uso ad attrezzatura religiosa (che si baserebbe sullo zoning delle aree) vale per l'area indipendentemente dal fabbricato condominiale? E allora le unità immobiliari che stanno sopra all'ex supermercato e insistono sulla stessa area diverranno anch'esse attrezzature religiose? E per quanto riguarda l'unità immobiliare di via Giordano Bruno al piano primo di uno stabile condominiale, anch'essa compresa nel PAR e già utilizzata ai fini religiosi, i cambi di destinazione d'uso ad attrezzatura religiosa vale solo per l'area indipendentemente dal fabbricato? E che ne sarà allora delle unità immobiliari sotto e sopra a questa, quelle che stanno ai piani terra e secondo? Diverranno religiose anch'esse? Forse lo zoning delle aree è comodo da tirar fuori come specchietto per le allodole, ma dimostra la vostra mancanza di coerenza: la nostra osservazione è corretta e il Piano è in contrasto con la legge regionale 12 del 2005. Non abbiamo il tempo stasera di analizzare insieme, una ad una, tutte le controdeduzioni, ma la vostra pressante esigenza di contrastare a qualunque costo ogni nostra osservazione emerge dovunque. Emerge nella controdeduzione numero 4, che è fuori tema: la convenzione ai fini urbanistici va stipulata prima di poter applicare le norme del capo terzo della legge regionale 12 del 2005, come chiaramente scritto all'interno della legge stessa. È evidente che secondo la normativa gli enti religiosi sono tenuti a stipulare preventivamente una convenzione ai fini urbanistici col Comune, poi si potrà dar corso alla procedura urbanistica, che è il Piano delle attrezzature religiose, e infine a quell'edilizia che potrà eventualmente condurre ad un convenzionamento che interessi i singoli edifici oggetto di intervento. In fondo le ragioni del dettato normativo sono semplici: chi garantisce a questo Ente, che sta spendendo soldi pubblici per il PAR, che i richiedenti, che non sono proprietari ma dei semplici occupanti, non decidano dal giorno alla notte di spostare il loro luogo di culto in un altro edificio? Chi garantisce al Comune che dopo l'entrata in vigore del PAR tutti quei richiedenti presenteranno un permesso di costruire per adeguare i servizi igienici all'utilizzo da parte di persone disabili o le cucine, che esistono e che fingete di non vedere, per la massa dei fedeli alle norme di prevenzione incendi o altro ancora? Ad oggi queste persone non hanno alcun obbligo nei confronti del Comune. La vostra pressante esigenza emerge nella controdeduzione numero 9, dove mentite spudoratamente, scrivendo che vi limitate a introdurre sottocategorie a fini ricognitori, invece introducete con il PAR una nuova categoria vera e propria, non prevista dalla legge regionale e a cui attribuite pari importanza e dignità delle attrezzature religiose esistenti e delle aree o edifici per nuove attrezzature religiose. Questa pressante esigenza emerge nella controdeduzione numero 11, dove è stata scritta

una ramanzina che chiama in causa pure la Corte Costituzionale, ma l'avete letto il nostro testo? Noi abbiamo chiesto semplicemente che sia precisato nel PAR se gli enti delle confessioni religiose interessate dal piano stesso abbiano o meno un'intesa con lo Stato italiano visto che la normativa si addentra in questo tema. L'abbiamo scritto pure in grassetto. Vi costava così tanto verificarlo e aggiungere tale informazione, ad esempio, alla Relazione generale? Meglio respingere l'osservazione della Lega, vero? L'importante è quello. Ci vorremmo fermare qui, in fondo è chiaro che vi siete prefissati un obiettivo da raggiungere senza se e senza ma: creare luoghi di culto per determinate comunità religiose del nostro territorio. Ma lo si poteva conseguire in altro modo, facendo pianificazione urbanistica per davvero, ragionando sulla cartografia territoriale e sullo sviluppo della nostra città e decidendo quali aree fossero più idonee a ricevere nuove attrezzature religiose, dove la viabilità fosse davvero adeguata e i parcheggi davvero sufficienti, magari anche tenendo conto delle problematiche di via Nievo e di via Villa Inferiore, prossime a due delle quattro attrezzature religiose in argomento. Nel nome della libertà di culto potevate tener conto che in Italia, oltre a circa 2,2 milioni di musulmani, ci sono circa 1,8 milioni di ortodossi, circa 600 mila protestanti, circa 400 mila testimoni di Geova, eccetera, ma il vostro Piano è confezionato apposta per qualcuno e tutti gli altri li rimanda a future decisioni, per la libertà di culto degli altri si vedrà in futuro, oggi non c'è posto. Signori, in gioco non c'è la libertà di professare un credo religioso, e nessuno lo vieta a Suzzara, in gioco c'è solo la vostra volontà di portare a termine impegni politici precedentemente assunti con alcuni individui a discapito di tutti gli altri concittadini. Il referendum, utilizzato per la fusione dei Comuni, a parer vostro era il più bello strumento che ci potesse essere per consultare la volontà dei cittadini, ma su questo tema lo avete negato, d'altronde avreste mai promosso un referendum dopo gli impegni che l'ex assessore si era assunto per iscritto con un documento allegato a un atto notarile nel 2018? E infine, guarda caso, la nostra interrogazione protocollo 2046 del 25 gennaio 2023 ad oggetto "Finanziamenti e contributi erogati al Comune di Suzzara da Regione Lombardia" è stata esclusa dall'ordine del giorno dell'odierno Consiglio Comunale, mentre invece l'approvazione di questo Piano per le attrezzature religiose, che è in ballo da un anno, non era rinviabile di 15 giorni, vero? Infatti, da bravi moralisti, lo approvate ad ogni costo oggi, giusto a meno di due settimane dalle elezioni regionali. Ai cittadini suzzaresi che ci ascoltano e che ci leggono noi diciamo: ricordatevi."

PRESIDENTE SILVIA CAVALETTI (PARTITO DEMOCRATICO): "Ci sono altri interventi? Nessuno vuole intervenire, io non rispondo alla provocazione sulla mancata ammissione, perché nulla assolutamente, nulla ha a che vedere con l'argomento oggetto di discussione, anzi avrei dovuto interromperla, ma non avendo alcun timore reverenziale nei confronti di quello che lei ha detto non ho ritenuto opportuno, perché sono ben convinta che le due questioni siano distinte, e avrò modo nelle sedi opportune o nel prossimo Consiglio comunale comunque di specificare meglio quali sono le motivazioni. Però, appunto non voglio prestare il fianco alla provocazione, quindi, continuiamo con la discussione del Piano per le attrezzature religiose, osservazioni e controdeduzioni, ci sono altri interventi?"

CONSIGLIERE PAOLA SCUTERI (PARTITO DEMOCRATICO): "Sì, salve, niente no, a me sembra un po' un elenco di cavilli atti a dire qualsiasi cosa sia stata descritta all'interno del Piano, proprio perché riguarda molto anche il punto di vista tecnico di tutta la faccenda, quindi dopo abbiamo visto come invece comunque l'Ufficio Tecnico ha controdedotto poi tutte queste osservazioni meramente tecniche, citando cioè non opinioni o modi per diciamo sprigionare le emozioni di chi ci sta ascoltando, ma andando a sviscerare una serie di leggi e normative che comunque hanno un loro fondamento giuridico sulla

questione; quindi, mi sembra veramente che sia un modo per trovare insomma un po' di ostacoli a quello che è in realtà un principio costituzionale che è la libertà di religione, la libertà di professare la propria religione, la libertà di culto, coltivare ed esprimere le proprie convinzioni in materia religiosa, quindi questo è un diritto che è sancito dalla Costituzione in più articoli, l'articolo 19, l'articolo 20. Quindi io, sinceramente mi stupisce anche il fatto che prima di aver approvato noi in Consiglio comunale queste magari osservazioni potevano essere fatte in quell'occasione anziché utilizzare una finestra destinata, comunque, certo anche noi possiamo fare delle osservazioni, eccetera, però era prettamente destinata ai cittadini che invece non hanno assolutamente apposto alcun tipo di remora, alcun tipo di osservazione. Quindi neanche i condomini stessi che fanno parte di questi condomini, nel quale al piano terra ci sarà l'eventuale luogo di culto. Poi ci tengo a precisare una cosa che ha detto riguardo ai luoghi di preghiera, luoghi di culto, insomma, c'è un po' di confusione, l'avevamo già ripetuto in altri momenti, però il fatto che delle persone preghino in un luogo questo è fattibile, cioè non c'è nessuna legge che dice che io qui in questo momento adesso non possa mettermi a pregare, perché sto esprimendo una mia libertà sancita appunto dalla Costituzione, quindi, se io vedo 3 10 20 persone che fanno parte di una loro associazione, di un gruppo di amici, di qualsiasi cosa, che pregano in una stanza non devo dire che quello lì è un luogo di culto perché è cosa ben diversa, lo sappiamo bene. Il luogo di culto è un luogo pubblico dove entrano tutte le persone che fanno parte della città, non solamente un gruppo di amici, un gruppo di persone che fanno parte di un'associazione, un gruppo diciamo di persone che ha un interesse in comune e quindi si ritrova. Quindi luogo di culto è un luogo pubblico, in cui anche io o anche voi se volete andare a visitare questo luogo di culto ci potete andare perché è aperto al pubblico, quindi c'è una bella differenza. Il passaggio di questo Piano per le attrezzature religiose è proprio questo, cioè quello di trasformare quei luoghi dove prima potevano entrare solamente le persone che facevano parte magari di associazioni culturali o di associazioni di altro tipo a luoghi di culto, quindi a rendere pubblico, ad aprire alla città, ad aprire a Suzzara quei luoghi dove magari un cristiano non ci va perché non è la sua religione, però effettivamente se diventa luogo pubblico ci può andare come qualsiasi persona può entrare in chiesa. Quindi, cioè ci terrei bene a sottolineare questo passaggio, perché il PAR non deve diciamo capire quali sono gli abusi di questi luoghi, ma deve dare un indirizzo strategico, e tra l'altro apre alla città e alla cittadinanza e a tutti il diritto di entrare all'interno di questi luoghi, quindi secondo me, anche tutti i timori di che cosa stanno facendo in questi luoghi in questo modo verrebbero proprio svelati dal fatto che diventano veri e propri luoghi di culto aperti a tutti, cioè qualsiasi persona ci può entrare. Quindi, insomma io sinceramente non capisco ancora tutti questi cavilli insomma legali, presunti legali o emozionali, che possano in qualche modo ridurre o limitare in un qualche modo, trovare della burocrazia in più che invece lo Stato si propone proprio di garantire il libero esercizio della libertà di culto come un diritto subiettivo inviolabile, quindi, sostanzialmente bisogna rimuovere tutti quegli ostacoli che invece impediscono a queste religioni di avere un loro luogo di culto, e cercare di sveltire il più possibile la burocrazia per dare anche a loro la possibilità di avere un luogo di culto pubblico in cui pregare.”.

CONSIGLIERE STEFANO ROSSELLI (MOVIMENTO 5 STELLE): “Mah, l'immagine del Sindaco col turbante mi ha fatto venire in mente Salvini col rosario per un attimo, così per sdrammatizzare un attimo. Poi, meno male che ero io quello che strumentalizzava, ricordatevi cittadini suzzaresi, allora io ho parlato solo degli inviti all'evasione molteplici che sono arrivati indiretti in questi mesi, è una cosa sacrosanta, poi le giravolte di questi politici sono note. No, al di là del turbante, sì, la cosa che ha detto poco fa la collega Scuteri, non so, le persone che pregano non sono così pericolose, almeno io non mi sono mai spaventato quando ho visto persone pregare, effettivamente anche noi potremmo

pregare in questo momento qua dentro, non per questo dovremmo rispondere a chissà quale norma urbanistica o di regolamentazione, quindi alcune osservazioni che peraltro io riconosco l'enorme lavoro che hanno fatto i colleghi Consiglieri con queste osservazioni, così come riconosco anche l'enorme lavoro e sforzo che è stato fatto dagli uffici che hanno esaminato e prodotto le controdeduzioni, e per un non tecnico come me, penso come la maggior parte di noi che abbiamo letto gli atti, che abbiamo cercato di informarci e di capirli, mi sono sembrate piuttosto diciamo essere in linea con le normative. Cioè non ci ho visto quello che ho sentito, una volontà così nascosta di un qualcosa sotto, queste cose qua mi sembra sempre molto così figlie fra virgolette di discorsi da campagna elettorale; per carità tutto legittimo, ci mancherebbe altro, tutto legittimo, ormai si può fare di tutto quindi non ho nessun problema se in questo periodo di campagna ci possono anche stare. Però ripeto, io leggendo il documento, non essendo un tecnico, quindi ammettendo come penso molti di noi la nostra ignoranza in senso buono in materia, non ho notato questa volontà, ho notato in questa carrellata che ha fatto il collega insomma un filo conduttore che c'è sempre nei discorsi della Lega, questo tema dell'Islam, a volte farcito di stereotipi, insomma piuttosto personalmente molto fastidiosi, non so, sarebbe come citare le torture, i massacri perpetrati dagli organi inquisitori della Chiesa nel sedicesimo secolo per dimostrare la pericolosità di un luogo di culto cattolico, cioè lascia il tempo che trova un ragionamento di questo tipo. È molto secondo me superficiale guardare la questione da questa prospettiva, ci sono due cose che mi hanno colpito nell'osservazione, la prima l'ha già detta la collega Scuteri, che nessun cittadino, nessun condomino, nessuno su ventun mila e più abitanti ha presentato uno straccio di osservazione sul PAR, e in particolare io mi aspettavo eventualmente qualcosa da chi vive a stretto contatto con questo edificio, all'interno dell'edificio, la penserei anche una cosa comprensibile dal punto di vista, vi è una modifica all'interno del condominio dove stai ci può anche stare che il cittadino presenti anzi è un diritto del cittadino, e il tempo c'era per presentare queste osservazioni, invece nessuno, avrà pure un significato questa cosa, nessuno. Solitamente i cittadini, si sono distanti dalla politica, ma quando si toccano aspetti relativi alla casa, al quartiere dove vive, l'attenzione è massima, e invece nessuno. La seconda cosa che mi ha lasciato un po' perplesso, anzi molto perplesso, è l'osservazione numero 13, nell'osservazione numero 13 si dice che il Piano per le... sto leggendo: "il Piano per le attrezzature religiose non argomenta sulla composizione, l'entità, la provenienza e localizzazione delle comunità religiose richiedenti. Non precisa né illustra quante persone siano rappresentate dalle quattro richieste iniziali che ha accolto, i loro luoghi di residenza e il fatto che possono venire attratti fedeli da fuori provincia o regione. Semplicemente prende le richieste pervenute e le assente tout court". Allora io mi chiedo dove sia il problema di questa osservazione, cioè dov'è il problema? Cioè il PAR dovrebbe argomentare su quali fedi, quanti fedeli, da quali luoghi provengano i richiedenti? Spero di no, cioè spero proprio di no, perché questo contrasterebbe col diritto sacrosanto delle minoranze di essere rappresentate tutelate in ogni contesto, vorrebbe dire che una fede religiosa non so rappresentata da 50 persone avrebbe meno titoli e meno diritti di una rappresentata da 500? Chiedo. Ma stiamo scherzando su una cosa di questo tipo, cioè fuori da ogni demagogia, cioè proprio su diritti, tolleranze delle minoranze, abbiamo impiegato quasi 2000 anni dopo Cristo per raggiungere risultati accettabili, e ancora c'è molto da fare da molte parti, quindi questa osservazione mi ha lasciato un po' perplesso, sulle altre che sono di natura molto più tecnica io sinceramente non noto questa cosa che è stata sottolineato dai colleghi, o i riferimenti alla questione delle promesse, tutte queste insomma non lo so che elementi ci siano sul campo per fare queste affermazioni, forse ci sono altre sedi dove se uno ha, effettivamente ravvisa dei dubbi, come ho detto anche l'altra volta procede nelle sedi, cioè io non ho strumenti qua dentro, io solamente devo valutare gli atti, valutare se le risposte dei nostri tecnici comunali e anche degli enti che

sono stati coinvolti siano delle risposte competenti e accettabili, e insomma noi pensiamo di sì che l'approvazione di questo Piano delle attrezzature religiose..., sono d'accordo né una cosa che, se approviamo fra 20 giorni, fra 30 giorni, chissà cosa succede, questo per carità, certo che è uno strumento che va proprio nella direzione di un'integrazione, che un'integrazione deve passare per forza e necessariamente attraverso il rispetto delle altre culture e quindi anche degli aspetti religiosi. Quindi l'ho detto l'altra volta, siamo già in ritardo, noi siamo molto in ritardo su questo tema, ma non noi suzzaresi, in generale noi in Italia, dobbiamo quindi..., questo piano ci offre l'opportunità di superare questo gap, consapevoli che siamo una società... e lo dico perché come l'altro giorno che si parlava della Giornata della Memoria, non so quanto tempo ho, poco, un minuto? ... (**Presidente:** lo sta esaurendo) ... l'altro giorno si parlava della Giornata della Memoria, ma ogni anno, sì perché bisogna ricordare, bisogna ricordare perché guarda caso proprio oggi durante una rappresentazione sulla Shoah, dal pubblico una persona si è messa a urlare che era una mistificazione, adesso mi pare a Milano sia successo, non ricordo dove, per cui vedete quanto è importante ricordare, e lo ripeto anche su questo argomento, non c'è una sola religione, non c'è una nostra religione, ci sono diverse religioni, tutte hanno pieno diritto di cittadinanza nella nostra società multietnica. Questo è un principio fondamentale e non c'è cavillo burocratico che tenga, siamo ad un altro livello, una volta che abbiamo appurato questo io credo che tutte le altre cose le possiamo superare senza problemi.”

CONSIGLIERE MARIA LUISA MELLI (FRATELLI D'ITALIA): “Allora, io credo che il discorso del collega Zanini non sia stato colto nella sua essenza, perché non è che ha detto che è contrario, ha detto il Piano a tutta la sua esattezza nell'essere sostenuto, andava condotto, la procedura doveva essere fatta in un altro modo. Qui invece stiamo discutendo su una interpretazione completamente diversa. Allora, al di là che le competenze di Zanini possono essere proprio per la professione che esercita estremamente puntuali su dati tecnici che ci possono anche trovare non preparati nella conoscenza, non va dimenticata però la storia di questa procedura, nella quale noi come Consiglieri di minoranza ci siamo espressi favorevolmente nella fase in cui si è aperta la procedura, perché è giusto, io da sempre avevo detto che all'interno del PGT c'era la mancanza di questo Piano, ma il Piano andava fatto in un modo diverso e non vanno dimenticati i passaggi estremamente importanti messi da me in evidenza, che proprio nel momento della campagna elettorale erano funzionali, e questo è stato ribadito più volte sul giornale, dove non c'è mai stata una giustificazione da parte della maggioranza plausibile, è stata portata avanti in una modalità estremamente indecente direi, che ci ha anche posto in una posizione di far valere in altri organismi tutto quello che è successo. Quindi è inutile far finta adesso di fare della demagogia, certo che tutto è un diritto ed è anche giusto che la comunità si muove in questo senso, ma le procedure con la quale è stata fatta questa cosa sono veramente, vanno veramente considerati, e danno l'idea di che cos'è Suzzara, di che cos'è questo modo di amministrare Suzzara, questo non va bene dimenticarlo, assolutamente, non è per un discorso di sostegno alla Lega ma le cose che ha detto Zanini sono proprio queste. Certo il Piano ha tutto un suo senso ed una grande legittimità, ma a Suzzara è stato fatto in una maniera molto molto sporca.”

PRESIDENTE SILVIA CAVALETTI (PARTITO DEMOCRATICO): “L'architetto vuol fare alcune precisazioni.”

ARCH. ROSOLINO PIGOZZI: “Scusate io non entro nelle questioni politiche, volevo fare solo una precisazione tecnica, perché si è detto come possa incidere sulle aree soprattutto quelle che sono complesse, quindi che sono rappresentate da condomini, ecco la precisazione è questa: il PAR è un atto separato del Piano dei servizi, non va a modificare

il Piano delle regole, per cui il Piano delle regole è come tale e resta quello che è, il Piano dei servizi e quindi il PAR si sovrappongono per quanto riguarda solo i servizi pubblici o di uso pubblico o generale, quindi non è che si sostituiscono al resto. Le destinazioni restano quelle che sono solo, i servizi seguono le regole del PAR e quindi del Piano di servizi.”:

PRESIDENTE SILVIA CAVALETTI (PARTITO DEMOCRATICO): “Ci sono altri interventi? Mi sembra che non ci siano altri interventi, possiamo passare alle dichiarazioni di voto. Ci sono dichiarazioni di voto?”.

CONSIGLIERE LUCA FANETTI (PARTITO DEMOCRATICO): “Allora, il Gruppo PD voterà a favore di questo Piano, non credo ci siano le condizioni per poter discutere di queste osservazioni, perché sono osservazioni che come sono state dette dai colleghi sono pretestuose e quindi il Piano credo vada approvato secondo quello che era nel suo impianto originale. Come diceva la Consigliera Melli il piano è stato fatto nella sua piena legittimità, non condivido invece tutto il resto che ha detto rispetto al percorso, perché il percorso è stato fatto, è stato fatto pubblico, e c’era tutto il tempo per poter dare delle osservazioni che non sono arrivate da parte dei cittadini, se non dalle forze politiche, anzi in particolare da una forza politica e basta che io a questo punto ritengo molto molto pretestuose e che vanno sempre nella stessa direzione come ha detto giustamente il Consigliere Rosselli.”.

CONSIGLIERE GUIDO ANDREA ZANINI (LEGA PER SALVINI PREMIER): “I partiti qui presenti rappresentano e danno voce a centinaia e a migliaia di suzzeresi, quindi non stupitevi se scrive un partito le osservazioni. E poi vi informo che le quantità di scuole, di parcheggi, di aree verdi, di cui è dotata la nostra città, forse è connessa al numero di abitanti. In urbanistica si parla di abitanti equivalenti, quindi chiedersi come mai delle quattro attrezzature che vengono approvate, attrezzature religiose che vengono avallate stasera, tre sono musulmane, insomma forse, forse un senso ce l’ha. Noi daremo parere contrario alle proposte di controdeduzione e riteniamo che questo Piano per attrezzature religiose sia in contrasto con il dettato normativo della legge regionale 12 del 2005.”.

PRESIDENTE SILVIA CAVALETTI (PARTITO DEMOCRATICO): “Altre dichiarazioni? Se non ci sono altre dichiarazioni di voto cominciamo la maratona delle votazioni. Come ho detto in presentazione adesso metteremo le 14 controdeduzioni in votazione, le chiamerò per numero, sennò non finiamo più; il voto favorevole vuol dire essere favorevoli alla controdeduzione e quindi contrari all’osservazione. Cominciamo dalla Controdeduzione numero 1 - Favorevoli: Gruppo PD favorevole, Sinistra per Suzzara favorevole, Consigliere Capursi favorevole, Movimento 5 Stelle favorevole; Contrari: Consigliera Vezzani del Gruppo Misto contraria, Fratelli d’Italia contrari, Lega per Salvini Premier contrari. Controdeduzione numero 2 - Favorevoli: i medesimi della controdeduzione numero 1; Contrari: ancora i medesimi della controdeduzione 1; Astenuti: nessuno. Controdeduzione numero 3 - Favorevoli: di nuovo Gruppo PD, Sinistra per Suzzara, Consigliere Capursi del Gruppo Misto, Movimento 5 Stelle; Contrari: Lega per Salvini Premier, Fratelli d’Italia, Consigliera Vezzani del Gruppo Misto. Controdeduzione numero 4 - Favorevoli: i medesimi della controdeduzione precedente; Contrari: idem. Controdeduzione numero 5 - Favorevoli: Gruppo PD favorevole, Sinistra per Suzzara favorevole, Consigliere Capursi favorevole, Movimento 5 Stelle favorevole; Contrari: tutti gli altri, cioè Lega per Salvini Premier, Fratelli d’Italia, Consigliera Vezzani; non ci sono Astenuti. Controdeduzione numero 6 - Favorevoli: i medesimi delle precedenti; Contrari: idem; non ci sono Astenuti. Controdeduzione numero 7 - Favorevoli: Gruppo PD, Sinistra per Suzzara, Consigliere Capursi, Movimento 5 Stelle; Contrari: Lega per Salvini Premier,

Fratelli d'Italia, Consigliera Vezzani del Gruppo Misto. Controdeduzione numero 8 - Favorevoli: Gruppo PD, Sinistra per Suzzara, Consigliere Capursi, Movimento 5 Stelle; Contrari: Lega per Salvini Premier, Fratelli d'Italia, Consigliera Vezzani; non ci sono Astenuti. Controdeduzione numero 9 - Favorevoli: i medesimi delle controdeduzioni precedenti; Contrari: lo stesso; non ci sono Astenuti; Controdeduzione numero 10 - Favorevoli: Gruppo PD, Sinistra per Suzzara, Consigliere Capursi, Movimento 5 Stelle; Contrari: Lega per Salvini Premier, Fratelli d'Italia, Consigliera Vezzani; non ci sono Astenuti. Controdeduzione numero 11 - Favorevoli: PD, Sinistra per Suzzara, Consigliere Capursi, Movimento 5 Stelle; Contrari: Consigliera Vezzani, Fratelli d'Italia, Lega per Salvini Premier. Controdeduzione numero 12 - Favorevoli: PD, Sinistra per Suzzara, Consigliere Capursi, Movimento 5 Stelle; Contrari: Lega per Salvini Premier, Fratelli d'Italia, Consigliera Vezzani; Controdeduzione numero 13 - Favorevoli: PD, Sinistra per Suzzara, Consigliere Capursi, Movimento 5 Stelle; Contrari: Lega, Fratelli d'Italia e Consigliera Vezzani; sempre non ci sono Astenuti. Ultima Controdeduzione la numero 14 - Favorevoli: Gruppo PD favorevole, Sinistra per Suzzara, Consigliere Capursi, Movimento 5 Stelle; Contrari: Lega per Salvini Premier, Fratelli d'Italia, Consigliera Vezzani; non ci sono Astenuti anche in questo caso; quindi, il Consiglio si è espresso a favore di tutte le proposte di controdeduzione. Passiamo ora alla votazione finale, che è quella della delibera del Piano, quindi dobbiamo andare ad approvare il Piano per le Attrezzature Religiose, nonché la Valutazione Ambientale e Strategica: Favorevoli: Gruppo PD favorevole, Sinistra per Suzzara favorevole, Consigliere Capursi favorevole, Movimento 5 Stelle favorevole; Contrari: Lega per Salvini Premier, Fratelli d'Italia, Consigliera Vezzani; Astenuti: non ci sono astenuti; la delibera è approvata. Mettiamo in votazione (perché ci mancava una votazione stasera), anche l'immediata eseguibilità dell'atto, Favorevoli: Gruppo PD favorevole, Sinistra per Suzzara, Consigliere Capursi, Movimento 5 Stelle; Contrari: Lega per Salvini Premier, Fratelli d'Italia e Consigliera Vezzani; la delibera è anche immediatamente eseguibile.”.

PRESIDENTE SILVIA CAVALETTI (PARTITO DEMOCRATICO): “Do un attimo la parola all'Assessore Tirelli.”.

ASSESSORE TAZIO TIRELLI: “Semplicemente volevo per questo atto così importante, ringraziare il nostro Ufficio che si è dedicato e l'architetto Pigozzi che ha contribuito a realizzare questo Piano delle Attrezzature Religiose, perché il lavoro è stato molto, molto grande, sto proprio parlando solo di lavoro, di tecnico, non sto facendo valutazioni politiche, le osservazioni, i passaggi, sono stati davvero tanti, pertanto sinceramente mi sento di ringraziare sia i nostri Uffici sia l'architetto Pigozzi, grazie.”.

PRESIDENTE SILVIA CAVALETTI (PARTITO DEMOCRATICO): “Bene, quindi sono le 22,46, dichiaro chiuso il Consiglio Comunale. Buona serata a tutti.”.

Processo verbale del Consiglio Comunale della seduta del 30.01.2023

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

Il Presidente
F.to Dott.ssa Silvia Cavaletti

Il Vice Segretario Generale
F.to Dott.ssa Elisabetta Zucchi

REFERATO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Certifico io sottoscritto Vice Segretario Comunale che copia del presente processo verbale è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Li, **17 MAG, 2023**

Il Vice Segretario Generale
F.to Dott.ssa Elisabetta Zucchi

La presente copia, composta da n. 16 fogli, oltre agli allegati, è conforme all'originale conservato presso il Settore AFFARI GENERALI sotto la responsabilità del Responsabile di Posizione Organizzativa.

Suzzara, **17 MAG, 2023**



Il Responsabile di Posizione Organizzativa
Dott.ssa Elisabetta Zucchi